



Provincia Regionale di Trapani

*

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELL'IMMIGRAZIONE

*

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle previsioni dell'art. 52 dello Statuto dell'Ente, contiene i principi e le disposizioni per il funzionamento della *Consulta Provinciale per l'Immigrazione* di Trapani. Disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la sua autonomia regolamentare.

Articolo 2 - Natura e ruolo

1. La Consulta per l'immigrazione è da ritenersi un utile strumento istituzionale per la promozione di un proficuo ed efficace dialogo tra soggetti pubblici e privati che, con diverse modalità d'intervento, si occupano delle tematiche relative all'immigrazione ed ha lo scopo di favorire l'incontro e il dialogo sia fra i soggetti stranieri provenienti da diversi contesti culturali sia fra gli immigrati e la società di accoglienza.
2. La Consulta ha lo scopo di favorire, attraverso un ascolto ed una interazione istituzionali delle rappresentanze riconosciute degli immigrati stranieri, la promozione delle politiche più adeguate all'affermazione dei loro diritti doveri di cittadinanza, all'integrazione sociale e al libero confronto tra culture.
3. La Consulta persegue la finalità di incentivare la costruzione di una comunità transculturale nel territorio provinciale, favorendo la rigenerazione di legami fra i nativi e gli immigrati.

Articolo 3 - Funzioni e finalità della Consulta

1. La Consulta ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio provinciale; promuove i diritti dell'uomo e della donna, educa alla cultura multi ed inter-etnica.

In particolare:

- favorisce iniziative per la conoscenza e la valorizzazione reciproca delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose, al fine di consolidare rapporti di convivenza in una società multi ed inter/culturale e di prevenire comportamenti discriminatori;
- sollecita iniziative volte alla conoscenza del fenomeno dell'immigrazione e delle sue cause, con la dovuta attenzione alle istanze espresse dalle Comunità straniere, dalle Associazioni o dai Gruppi, per proporre soluzioni ai problemi legati al fenomeno dell'immigrazione;
- elabora proposte atte a migliorare la qualità della vita e l'inserimento sociale degli stranieri ed in particolare iniziative che abbiano una rilevanza di vasta area provinciale, volte a sostenere l'avvicinamento delle asimmetrie fra migranti e autoctoni, nonché la realizzazione di un sistema globale ed integrato, di tutela attiva della persona umana nei confronti del disagio personale e sociale degli immigrati, ricercando la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, delle forze imprenditoriali e sociali del lavoro, Enti Locali ed Enti Pubblici preposti alla salvaguardia dei diritti alla salute, al collocamento, all'abitazione ed all'istruzione;
- costituisce una banca-dati provinciale che contempra le iniziative in essere ed i progetti futuri, stimolando un'impostazione pianificata annuale degli interventi;
- predispone un programma di lavoro mirato a valorizzare l'immigrazione come una risorsa del territorio e caratterizzato dalla equiprossimità tra gli immigrati e la comunità di accoglienza.
- coordina le iniziative armonizzandole, per promuovere una presenza più omogenea di soggetti attivi sul territorio provinciale, area per area, e rispondente alle reali necessità delle comunità degli immigrati presenti;
- sollecita politiche e interventi sui temi prioritari della casa, del lavoro, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'assistenza socio-sanitaria ecc.;
- stimola iniziative ed interventi di mediazione volti all'accoglienza, alla convivenza pacifica ed alla crescita di una cultura della solidarietà per prevenire comportamenti discriminatori;
- sostiene l'istruzione, la formazione e l'apprendimento della lingua italiana, nonché delle altre lingue dei principali gruppi etnici presenti nel territorio provinciale.
- promuove e favorisce la mediazione interculturale.

Articolo 4 - Composizione della Consulta

Sono organi della Consulta per l'immigrazione:

- l'Assemblea dei Rappresentanti;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente, eletto ogni due anni e mezzo a maggioranza assoluta dei presenti tra i componenti stranieri facenti parte dell'Assemblea; se non viene raggiunta la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio tra i primi due candidati più votati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio dei predetti due candidati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso suo impedimento, assenza o decadenza.
- Il Comitato di Coordinamento;
- I Gruppi di Lavoro.

Articolo 5 - Composizione dell'Assemblea per l'immigrazione

1. L'Assemblea per l'immigrazione viene istituita e nominata con Determinazione del Presidente della Giunta Provinciale entro 45 giorni dal Suo insediamento ed è composta da:
 - il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato;
 - il Prefetto o suo delegato;
 - il Vescovo di Trapani o suo delegato;
 - il Vescovo di Mazara del Vallo o suo delegato;
 - il Questore o suo delegato;
 - il Comandante Prov.le dei Carabinieri o suo delegato;
 - il Comandante Prov.le della Guardia di Finanza o suo delegato;
 - un rappresentante della Regione Siciliana;
 - i rappresentanti dei Consolati presenti sul territorio della provincia di Trapani;
 - il Dirigente del C.S.A. di Trapani;
 - un rappresentante del Consorzio degli Studi Universitari;
 - i Sindaci dei Comuni con maggiore affluenza di Comunità straniere (almeno quelli dei Comuni di: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetro, Alcamo);
 - il Direttore Generale dell'Azienda USL n° 9 o suo delegato;
 - un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro ;
 - un rappresentante della C.C.I.A.A.;
 - un rappresentante di Associazioni Piccole Industrie;
 - un rappresentante Assindustria;
 - un rappresentante della Confesercenti;
 - un rappresentante della Confcommercio;

- i rappresentanti provinciali delle Organizzazioni Sindacali (maggiormente rappresentative);
- il Direttore del Carcere di Trapani;
- il Presidente dell'I.A.C.P. di Trapani;
- i rappresentanti delle Caritas Diocesane di Trapani e di Mazara del Vallo;
- i rappresentanti delle religioni appartenenti alle Comunità straniere presenti sul territorio della provincia di Trapani;
- un rappresentante per ogni Associazione di appartenenti a Comunità straniere presenti sul territorio della provincia di Trapani;
- un rappresentante per ogni Consulta elettiva degli stranieri presenti nel territorio provinciale;
- un rappresentante per ogni Ente, Gruppo, Associazione di Volontariato e di Cooperative Sociali, che a vario titolo si occupano degli stranieri immigrati;
- un rappresentante degli Enti di Formazione Professionale;
- un medico con comprovata esperienza in cpt per extracomunitari;
- un mediatore comunitario-culturale provvisto di valido titolo specifico;
- il/i consiglieri aggiunti degli immigrati in carica, presenti nei consigli comunali e quello provinciale;
- due rappresentanti di associazioni della Protezione Civile maggiormente rappresentative.

Sono eleggibili nella Consulta gli stranieri titolari del diritto di elettorato attivo e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.

L'Assemblea così costituita rimane in carica per tutta la durata del mandato Amministrativo del Presidente della Provincia.

Partecipa ai lavori il Dirigente pro-tempore del Settore provinciale competente o il funzionario delegato al Servizio dell'Immigrazione e Politiche dell'Integrazione.

Articolo 6 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno oppure quando lo ritiene opportuno il Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
2. L'Assemblea della Consulta è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei rappresentanti. In seconda convocazione, trascorso almeno un'ora dalla prima, quando siano presenti almeno un decimo degli aventi diritto.

Articolo 7 - Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente della Consulta per l'Immigrazione e del Comitato di Coordinamento è il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea della Consulta almeno tre volte l'anno e le riunioni del Comitato di Coordinamento almeno ogni tre mesi.
3. Il Presidente può invitare, previa valutazione della Consulta, a partecipare ai lavori dell'Assemblea i rappresentanti di istituzioni e di organismi interessati agli argomenti posti in esame perché possano apportare un fattivo contributo per affrontare le questioni in esame.
4. Dopo tre assenze consecutive non giustificate, il consultore si ritiene decaduto.

Articolo 8 - Composizione del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento definisce le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento della propria attività, in conformità agli indirizzi dell'Assemblea, è presieduto dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato, in caso di impedimento ne assume le funzioni il Vice-Presidente.

Il Comitato di Coordinamento è composto da:

- Il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato all' Immigrazione e Politiche dell'Integrazione;
- Il Vice-Presidente (il/la rappresentante Provinciale per gli stranieri);
- Un rappresentante della Regione siciliana;
- Un rappresentante degli Enti Locali;
- Un massimo di tre rappresentanti per le Associazioni di appartenenti a Comunità straniere presenti sul territorio della provincia di Trapani, di cui una rappresentante delle donne straniere;
- un massimo di tre rappresentanti per le Consulte elettive degli stranieri presenti nel territorio provinciale;
- un massimo di tre rappresentanti per gli Enti, Gruppi, Associazione di Volontariato e di Cooperative Sociali, che a vario titolo si occupano degli stranieri immigrati;
- un rappresentante degli Enti di Formazione Professionale;
- un rappresentante provinciale delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

tempore del Settore provinciale competente o il funzionario delegato al Servizio dell'Immigrazione e Politiche dell'Integrazione.

Articolo 9 - I gruppi di Lavoro

1. La Consulta può decidere di organizzarsi in gruppi di lavoro sulle tematiche che ritenga opportune. I gruppi sono liberi di riunirsi in qualunque momento e di invitare esperti nelle singole materie di volta in volta trattate.

Articolo 10 - Competenze della Provincia

1. L'Amministrazione Provinciale funge da Ente promotore e coordinatore, per il ruolo attribuitole dall'art. 19, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e per l'importanza che l'iniziativa riveste in campo sociale, culturale, sanitario, civile ed economico.

Articolo 11 - Pubblicazione e Modalità di accesso delle Associazioni, dei Gruppi e dei rappresentanti di Comunità Straniere.

1. Ai soggetti di cui all'art. 5 ed ai Comuni della Provincia di Trapani verrà trasmessa apposita comunicazione relativa alla costituzione della Consulta Provinciale per l'Immigrazione, a cura della Segreteria Generale della Provincia Regionale di Trapani, precisando, in particolare, i tempi e modi di presentazione delle domande.
2. Il presente Regolamento sarà integralmente pubblicato sul sito Internet dell'Ente.
3. Le domande di adesione alla Consulta devono essere indirizzate al Presidente della Provincia e contenere:
 - il nominativo del legale rappresentante o della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Ente, l'Associazione, l'Organizzazione o il Gruppo;
 - copia dell'atto costitutivo qualora si tratti di Associazione, Gruppo o Organizzazione, con indicazione della sede;
 - ogni altra informazione utile all'identificazione del richiedente ed a definirne gli obiettivi e le attività;

Articolo 12 - Durata delle cariche e degli Organi della Consulta

1. L'Assemblea, il Comitato di Coordinamento e il Presidente, restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia, anche se nominati in momenti diversi. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4 per

l'elezione del Vice Presidente che comunque rimane vincolato nell'ambito del mandato del Presidente della Provincia.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Articolo 13 - Modalità di convocazione della Consulta

1. Le convocazioni sono fatte dal Presidente della Consulta mediante avvisi scritti, contenenti:
 - a) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza;
 - b) l'ordine del giorno della sessione;
2. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al domicilio dei singoli componenti e devono pervenire a ciascun membro in tempo utile e con qualsiasi mezzo. Comunque, la convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Entro lo stesso termine è trasmesso al Presidente del Consiglio Provinciale.
3. In caso di straordinaria urgenza la convocazione può essere consegnata 24 ore prima dell'incontro.

Articolo 14 - Validità delle sedute

1. Le decisioni della Consulta sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.
2. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
3. Le votazioni avvengono, di norma, per voto palese.

Articolo 15 - Verbalizzazione delle sedute

Di ogni seduta della Consulta sarà redatto apposito verbale;

Ciascun componente può chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso su ogni questione all'esame della Consulta.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal suo estensore.

Ciascun verbale deve riportare:

- il giorno, mese e l'anno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori;
- il luogo dell'adunanza;
- l'ordine del giorno sul quale l'Organo è chiamato a deliberare;
- il nome di chi presiede e di chi esercita le funzioni di verbalizzante;

- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti giustificati e di quelli assenti non giustificati, nonché di terzi presenti;
- l'illustrazione degli argomenti trattati, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che li riguardano;
- il resoconto sintetico dei singoli interventi e le dichiarazioni di cui sia stata richiesta dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta;
- il testo delle deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni, gli eventuali interventi e dichiarazioni di cui sia stata richiesta dall'interessato la verbalizzazione nel corso della seduta, nonché ulteriori specificazioni o eventi di particolare rilievo circa l'andamento della discussione;
- sistema di votazione;
- il numero dei voti favorevoli, contrari e degli eventuali astenuti;
- esplicita menzione, nel caso di voto per appello nominale, di chi ha votato contro, chi a favore e chi, eventualmente, si è astenuto;
- l'esito della votazione e la sua proclamazione da parte del Presidente;
- la firma del Presidente e del verbalizzante;

Il Segretario viene scelto e nominato dal Dirigente del Settore competente fra i dipendenti del medesimo Settore aventi livello non inferiore alla categoria C.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELLA PROVINCIA

Articolo 16 - Modalità di presentazione delle proposte

1. Ogni proposta da presentare alla Giunta od al Consiglio Provinciale, formulata per iscritto, deve:
 - essere inerente le funzioni di competenza della Consulta;
 - indicare le finalità che si intendono perseguire;
 - precisare le eventuali risorse a disposizione e/o necessarie.

Il Consiglio o la Giunta Provinciale, in relazione alle rispettive competenze, sono tenute ad esaminare la proposta entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione.

Articolo 17 - Modalità di partecipazione all'attività amministrativa

1. Il Presidente della Consulta, sentito il parere non vincolante del Comitato di Coordinamento, presenterà una relazione almeno annuale al Consiglio Provinciale sugli argomenti trattati e le iniziative promosse.

CAPO IV

RISORSE FINANZIARIE

Articolo 18 - Risorse

1. La Provincia mette a disposizione le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, dall'importo minimo di euro 10.000,00, e prevede gli strumenti per la sua attività.
2. La Provincia Regionale di Trapani garantisce alla Consulta l'utilizzo dei locali nei quali svolgere normalmente la propria attività.
3. Non è previsto alcun gettone di presenza nè rimborso spese di carattere individuale a favore di alcun componente.

Articolo 19 – Sede e lingua

1. La Consulta ha sede presso la sede legale della Provincia Regionale di Trapani.
2. La sede funge da ufficio operativo e sportello, da centro studi per i Comuni, per le Associazioni e per gli stessi migranti.
Tutti coloro che presteranno servizio di informazioni gli stessi operatori presteranno la propria opera a titolo gratuito.
3. Tutte le comunicazioni interne, per e nelle attività della Consulta, in relazione al funzionamento di tutti i suoi organi e allo svolgimento dei compiti assegnati ai suoi membri, avvengono in lingua italiana.

Articolo 20 – Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto Provinciale ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Gli organi della Consulta saranno nominati entro 45 giorni dal compimento dei termini di avvenuta pubblicazione e rimarranno in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.
3. Il presente Regolamento può essere modificato nel rispetto della normativa vigente in materia.

